

S.O.S. Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali

Responsabile del procedimento:

ing. Massimo Telesca

Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova

Tel. 0432/1918087

Email [massimo.telesca@arpa.fvg.it](mailto:massimo.telesca@arpa.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria:

dott.ssa Laura Gallizia Vuerich

Tel. 0432/1918046

Email [laura.vuerich@arpa.fvg.it](mailto:laura.vuerich@arpa.fvg.it)

Spett.

Comune di Sagrado

A.F. n. 1 Area Tecnico manutentiva

Via Dante Alighieri, 19

34078 **SAGRADO** (GO)

PEC: [comune.sagrado@certgov.fvg.it](mailto:comune.sagrado@certgov.fvg.it)

**Oggetto: "Variante n. 1 al Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale"** - Parere ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – **Assoggettabilità a VAS.**

Vs. prot. n. 3643 del 26/07/2021 al prot. ARPA FVG n. 22952 del 26/07/2021

## PREMESSA

Con riferimento alla richiesta in oggetto, inviata alla scrivente ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U.A.), si precisa che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente risponde, in qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1, lettera s) del medesimo decreto, fornendo osservazioni tecnico-scientifiche a supporto dell'Autorità Competente per l'espressione del provvedimento di verifica.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 2 del T.U.A. "L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

## ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

La documentazione pervenuta è costituita da:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 15/07/2021;
- Relazione illustrativa (e allegati);
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS.

La variante in oggetto riguarda:

1. La modifica della destinazione d'uso di un'area nella frazione di San Martino del Carso a seguito della traslazione di un'area precedentemente classificata in zona B1. Viene prevista la riclassificazione di una porzione di area a carattere residenziale (zona B1 – zona urbanizzata satura e di completamento) in zona omogenea E3 (zona di interesse silvo zootecnico) e contestualmente la riclassificazione di una porzione di Zona E3 in zona B1. La richiesta deriva dalla complessità di

realizzare l'edificio nell'area precedentemente individuata a favore di una porzione di lotto più agevole. Le porzioni di lotto modificate risultano pressoché equivalenti.

2. La modifica normativa riguardante le categorie d'intervento per un fabbricato ricompreso all'interno della zona omogenea A0 nel capoluogo.
3. (stralciata).
4. La modifica della destinazione d'uso di un'area, nella frazione di Poggio Terza Armata, destinata a "Sede ferroviaria" e zona B.1 (Zona residenziale urbanizzata saturata e di completamento) in Viabilità e zona S (Zona destinata a servizi ed attrezzature collettive – PR: Parcheggi di relazione) per la realizzazione di un parcheggio di relazione a servizio dell'Asilo Nido. Tale modifica zonizzativa richiede la modifica del Piano Struttura con riclassificazione dell'ambito da "ambiti residenziali di recente espansione urbana" a "ambiti per attrezzature e servizi collettivi."
5. La modifica, nella frazione di San Martino del Carso, di una porzione di area derivante dalla traslazione (18 m, con mantenimento della superficie invariata), di un lotto già edificabile in zona B1 in considerazione delle condizioni orografiche del terreno, su una porzione di area accidentata, che rendono particolarmente onerosa l'edificazione. Lo spostamento del lotto edificabile comporta la riclassificazione di una porzione di area da zona omogenea B.1 a zona omogenea B.3 (Zona residenziale a verde degli abitati) e contestualmente, l'area più a Nord, viene riclassificata da zona omogenea E.3 (Zona di interesse silvo – zootecnico a zona omogenea B.1. Tale modifica zonizzativa richiede la modifica del Piano Struttura con riclassificazione dell'ambito da "Sub sistema dell'area carsica" a "Ambiti residenziali di recente espansione". Le aree oggetto di variante sono soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del Codice dei beni culturali in quanto ricompreso all'interno dei territori ricoperti da foreste e boschi.
6. La modifica riguarda la traslazione di un lotto, già previsto edificabile, nella frazione di San Martino del Carso in considerazione del fatto che in una porzione dell'area oggi prevista come "edificabile" sono presenti alcuni tratti di trincee risalenti al primo conflitto mondiale ed un piccolo bunker. Lo spostamento del lotto edificabile comporta la riclassificazione di una porzione di area da zona omogenea E.3 a zona omogenea B.1 e contestualmente la riclassificazione di un'area da zona omogenea B.1 a zona omogenea B.3, ciò al fine di mantenere inalterata la capacità edificatoria all'interno del lotto d'intervento e di riconoscere l'area prospiciente la strada come area di pertinenza di un fabbricato residenziale. Tale modifica zonizzativa richiede la modifica del Piano Struttura con riclassificazione dell'ambito da "Sub sistema dell'area carsica" a "Ambiti residenziali di recente espansione".
7. Modifiche alle norme tecniche di attuazione: al fine di recepire le prescrizioni contenute nel parere espresso dal Servizio geologico in merito alla presente variante viene integrato con un nuovo punto l'art. 52 delle NTA (Richiamo alle norme geologico – tettoniche).

La variante è considerata "variante di livello comunale" ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 s.m.i.

## OSSERVAZIONI

Analizzata la documentazione pervenuta si formulano le seguenti osservazioni.

Si rileva innanzitutto come le azioni di variante indicate nella D.G.C. 66/2021 non corrispondono a quelle riportate nella documentazione di variante. Per esempio, la modifica n. 3 stralciata nella relazione di piano risulta presente nel Rapporto preliminare. È pertanto necessario rendere uniformi i vari documenti.

Nel complesso le modifiche introdotte dalla variante riguardano essenzialmente traslazioni di aree edificabili già pianificate. Dalla lettura di Tab2 della Relazione illustrativa emerge una riduzione complessiva di zone E.3 di 4.150mq. Le aree precedentemente edificabili oggetto di trasformazione

vengono prevalentemente riclassificate infatti in zona B.3 (Zona residenziale a verde degli abitati sup. 4.458mq).

Nel Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS non viene chiarita la dotazione di infrastrutture primarie (es: acquedotto e fognatura mista/separata) degli ambiti di intervento. In un'ottica di salvaguardia ambientale e tutela delle matrici acqua e suolo, si ritiene opportuno che il Comune consenta esclusivamente, o in subordine prioritariamente, quelle iniziative di espansione residenziale che attuino il convogliamento delle acque reflue in pubblica fognatura, dotata di depuratore finale adeguatamente dimensionato o dove vi sia la concreta previsione della sua realizzazione da parte del Comune (ciò anche in linea con quanto previsto dall'art. 22 comma 2 della L.R. 19/2009).

In generale è opportuno si promuova la progressiva estensione della rete fognaria di tipo separato, debitamente collegata ad impianto di trattamento finale, agli ambiti non serviti. Nella dimostrata impossibilità di realizzare quanto sopra citato si rammenta che il riferimento normativo del caso sono gli articoli contenuti nel Capo III del D.Lgs. 152/2006 – Tutela qualitativa della risorsa disciplina degli scarichi. La scrivente Agenzia, nel lasciare alle competenze degli Uffici Comunali la valutazione tecnica della sussistenza delle condizioni di deroga, informa di aver predisposto una "Linea Guida per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate" reperibile al seguente indirizzo: <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/Revisione-Linea-Guida-scarichi.html>.

In merito alla modifica n. 4, relativa alla realizzazione di un parcheggio di relazione da mettere a servizio dell'Asilo Nido, si raccomanda, in considerazione della vicinanza della ferrovia e dei conseguenti potenziali problemi d'impatto acustico, di mantenere un'adeguata fascia alberata e arbustiva di protezione.

Relativamente alla modifica n. 5 ricadente in area a vincolo paesaggistico, si ricorda che le varianti relative a porzioni del territorio comunale che interessano beni paesaggistici tutelati sono oggetto di adeguamento al PPR ai sensi dell'art. 13 delle NTA del PPR e della L.R. 5/2007, art. 57 quater, commi 3 e 4.

In generale, si raccomanda il mantenimento delle formazioni arboree autoctone riducendo al minimo il taglio delle stesse e prevedendo a titolo compensativo la messa a dimora di almeno altrettanti esemplari selezionati tra le specie autoctone.

Si chiede cortesemente di voler inviare copia del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprendente le motivazioni (ex art. 12 c. 5 del T.U.A.).

Distinti saluti.

Il Responsabile della SOS  
*Pareri e supporto per valutazioni  
e autorizzazioni ambientali*  
ing. Massimo Telesca

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai  
sensi del d.lgs. 82/2005)